

BOZZA A cura di Rosanna Oliva- Rete per la Parità e Agnese Canevari- Aspettare stanca

Proposta DI LEGGE

Introduzione di norme per la selezione delle candidate e dei candidati alle elezioni del Parlamento attraverso elezioni primarie

Relazione

L'introduzione di un sistema di elezioni primarie in Italia è particolarmente importante per completare la riforma elettorale per l'elezione del Parlamento. L'obiettivo è superare il divario tra chi per evitare un Parlamento di nominati chiede il ritorno alle preferenze e chi ritiene possa essere sufficiente ridurre il numero delle candidature nelle liste bloccate, dimenticando che l'attribuzione del premio di maggioranza inciderebbe sull'individuazione degli eletti e delle elette con alti effetti distorcenti. Effetti che potrebbero portare a dubitare della costituzionalità di un sistema che non ne tenesse conto.

Le primarie regolamentate per legge potrebbero andare nel senso di quella volontà, vera o solo dichiarata che sia, della generalità degli esponenti politici, di ridare fiducia alla classe politica e alle istituzioni democratiche.

La stessa volontà che ha ispirato il DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2013, n. 149, dal titolo *“Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”*, entrato in vigore il 25 gennaio 2014.

Ci riferiamo in particolare alle disposizioni che il decreto detta per lo statuto dei partiti che “*nell'osservanza dei principi fondamentali di democrazia, di rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto, indica le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma*”. In linea con il predetto decreto e nel rispetto dei principi costituzionali, la proposta contiene norme antidiscriminatorie: il voto è espresso su due liste separate per genere e ai rispettivi risultati si attinge per la predisposizione delle liste bloccate. Attraverso le primarie per legge si attribuisce alle elettrici e agli elettori, senza distinzioni di appartenenza, la possibilità di partecipare direttamente alla vita democratica del Paese, eleggendo le proprie/ i propri rappresentanti attraverso una scelta che parte dall'individuazione delle candidature, che è sottratta, almeno in parte, all'influenza delle oligarchie politiche. Il diritto alla partecipazione deriva dall'iscrizione nelle liste elettorali, quindi il corpo elettorale è lo stesso delle elezioni vere e proprie, senza allargamenti a persone di età inferiore o prive della cittadinanza.

Per evitare distorsioni del voto si prevede che la votazione avvenga in un unico giorno per tutti i collegi/circoscrizioni nei quali sono indette le elezioni, e che ciascun partecipante abbia diritto a votare per le candidature di un solo partito, movimento o gruppo politico organizzato.

La tessera elettorale da alcuni anni introdotta permette di evitare la necessità di una registrazione.

L'apposizione di un timbro che attesta genericamente il voto senza l'indicazione del movimento o partito impedisce il voto plurimo, ma nello stesso tempo garantisce il principio della segretezza del voto, che va rispettato sin dalle elezioni primarie.

Tale sistema non esclude del tutto la possibilità di utilizzare il proprio voto alle primarie per un effetto distorsivo, ad esempio influendo sulla scelta di una candidata o di un candidato che si ritiene più facilmente battibile da parte della candidata o candidato effettivamente preferito, ma la condiziona all'impossibilità di un contemporaneo uso per concorrere a determinare con la partecipazione alle primarie le candidature del partito / movimento al quale andrà successivamente il voto vero e proprio.

Per evitare oneri a carico dello Stato, la proposta subordina la possibilità di partecipare alle elezioni primarie al versamento di una somma destinata alla copertura della spesa, che può essere accompagnato anche dal contestuale versamento di un contributo volontario alle candidate e ai candidati.

Il meccanismo prospettato è “aperto”, ciascun elettore o elettrice può presentare la propria candidatura, anche in forma autonoma.

Il meccanismo è a disposizione di tutti i partiti movimenti o gruppi politici organizzati, che possono liberamente scegliere se avvalersene o no. Si presume che non mancheranno le adesioni, visto la richiesta di introdurre le preferenze e le levate di scudi contro le liste bloccate provenienti da più parti.

Se non tutti organizzeranno le primarie, le elettrici e gli elettori avranno un elemento in più per orientarsi nel voto..

L'articolo 1 stabilisce le modalità necessarie per la costituzione dei seggi elettorali.

L'articolo 2, insieme con altre modalità sulla presentazione delle candidature e l'utilizzo dei risultati, prevede che la presentazione delle candidature alle primarie deve essere sostenuta da un determinato numero di firme di elettrici ed elettori dello stesso collegio,

L'art.3 dispone che alle elezioni primarie possono partecipare le elettrici e gli elettori che compaiono nelle liste elettorali del territorio considerato.

L'articolo 4 introduce disposizioni a tutela del trattamento dei dati.

L'articolo 5 prevede un regolamento d'attuazione del Ministero dell'Interno.

L'ultimo articolo precisa che il provvedimento non comporta oneri per lo Stato e dispone l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in GU.

Art. 1. (Elezioni primarie)

1. All'art.11.- Titolo II del D.P.R. 361 del 30 marzo 1957, è aggiunto, in calce, quanto segue:
“Il predetto decreto contiene disposizioni circa la data nella quale si svolgeranno le elezioni primarie per i collegi o le circoscrizioni, precedente di almeno giorni e non più di ... quella fissata per le elezioni del Parlamento nazionale.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che intendono indire le primarie per la scelta delle proprie candidate e propri candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, devono far pervenire in forma scritta apposita dichiarazione.
2. All'art. 4 del D.Lgs.20 dicembre 1993m n. 533, sono aggiunti i seguenti commi:
3.Il predetto decreto contiene disposizioni circa la data nella quale si svolgeranno le elezioni primarie per i collegi o le circoscrizioni, precedente di almeno ... giorni e non più di ... quella fissata per le elezioni del Parlamento nazionale.
4. Entro 5 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che intendono indire le primarie per la scelta delle proprie candidate e propri candidati alle elezioni per il Senato, devono far pervenire in forma scritta apposita dichiarazione.
3. I seggi elettorali per le elezioni primarie sono costituiti per circoscrizione e ubicati in edifici dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati richiedenti o messi a disposizione da amministrazioni dello Stato, regionali o locali, individuati dal Ministero dell'Interno, tramite gli Uffici elettorali circoscrizionali, d'intesa con le predette amministrazioni, all'interno del territorio di pertinenza del collegio. In ogni seggio è presente personale fornito dai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che hanno indetto le elezioni primarie, e personale fornito dalle pubbliche amministrazioni.
4. Il personale fornito, ai sensi del comma 2, dai movimenti, partiti e gruppi politici organizzati non riceve alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2. (Candidature)

1. Ogni elettrice e ogni elettore, può presentare la propria candidatura per le elezioni primarie, in un unico collegio/circoscrizione, indicando il partito, movimento o gruppo politico organizzato di appartenenza, oppure dichiarando che si tratta di candidatura individuale. La candidatura deve essere sostenuta da elettrici/elettori della stessa circoscrizione elettorale/collegio, nel numero minimo di seguito indicato:

a) 200 per le candidature alla Camera dei deputati;
b) 400 per le candidature al Senato della Repubblica;

Le firme depositate non possono essere più del doppio di quelle minime.

2. Le candidate e i candidati sono presentati alle elezioni primarie su liste separate per le candidature delle donne e quelle degli uomini. È prevista la preferenza unica per ciascuna lista, che possono essere votate entrambe.
3. I partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che presentano proprie candidate e propri candidati alle elezioni primarie si impegnano a inserire nelle liste per le elezioni coloro che alle primarie di sono classificati, per numero di voti ottenuti, nei primi posti corrispondenti al numero

delle candidature alle elezioni oggetto delle primarie. In caso di rinuncia sarà candidato il primo dei non eletti appartenente allo stesso sesso ed i successivi nominativi subentreranno con gli stessi criteri in caso di altre rinunce.

Art. 3. (*Corpo elettorale*)

1. Alle elezioni primarie possono partecipare le elettrici e gli elettori che compaiono nelle liste elettorali del territorio considerato.

2. Ogni elettrice e ogni elettore deve esibire all'atto del voto alle primarie un documento d'identità valido e la propria tessera elettorale, sulla quale le persone addette apporranno un timbro con l'indicazione della data delle primarie, senza altri simboli o scritte che ledano la segretezza del voto. Dovrà essere consegnata prova dell'avvenuto versamento di una quota d'iscrizione pari a..... euro, o provvedervi al momento in contanti, col contestuale rilascio di ricevuta.

E' fatto divieto di inserire le generalità delle elettrici e degli elettori in elenchi e/o di fotocopiare documenti d'identità o tessere elettorali.

3. Si ha diritto a votare una sola volta e, senza alcuna eccezione, nel solo collegio o circoscrizione di appartenenza.

4. Voto on line?

Art. 4. (*Trattamento dei dati*)

1. Nelle sedi dove si vota per le primarie, è affisso un avviso che fornisce informazioni generali relative al divieto di raccolta e utilizzazione dei dati e, nel caso di inosservanza del divieto, il rinvio al Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 196/2003.

Art. 5 (*Regolamento di attuazione*)

1. Il Ministro dell'Interno adotta, con proprio decreto, il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, determinando, tra l'altro, in particolare:

a) i termini e le modalità per i vari adempimenti.

b) il numero dei seggi messi a disposizione, in relazione alla dimensione del collegio/circoscrizione ed al numero prevedibile di partecipanti alla consultazione;

c) i criteri per la scelta dei locali e del personale messi a disposizione delle elezioni primarie

Art. 6. (*Entrata in vigore*)

1. Il presente provvedimento non comporta oneri per lo Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.